

Deliberazione della Giunta Regionale 20 aprile 2015, n. 6-1316

Legge 8/2/2001 n. 21, art. 6, comma 3. Autorizzazione all'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Nord all'utilizzo diretto dell'importo di euro 456.000,00 per interventi di manutenzione straordinaria da eseguirsi nei Comuni di Novara e Verbania e rispettivi ambiti provinciali, secondo l'elenco degli immobili contenuto nella deliberazione del CdA n. 17/10931 del 6/10/2014 (PI n. 9272).

A relazione dell'Assessore Ferrari:

Premesso che:

con nota Prot. n. 13950 del 15/10/2014 l'Agenzia Territoriale per la Casa (ATC) della Provincia di Novara trasmetteva agli uffici regionali copia della deliberazione n. 17/10931 assunta in data 6/10/2014 dal Consiglio di Amministrazione dell'ATC medesima, inerente all'approvazione di un progetto definitivo/esecutivo per interventi di manutenzione straordinaria, con richiesta di utilizzo dei fondi della Legge 513/77 art. 25 3° comma, risorse di cui all'art. 6, comma 3, legge 21/2001;

con la nota sopra indicata venivano trasmessi dall'ATC di Novara, anche copia della presa d'atto assunta dalla competente Struttura Tecnica Decentrata (S.T.D.) in data 28/07/2014 (n. 5) ed il QTE n. 1, per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria in Comuni vari, così come da elenco contenuto nella deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ATC n. 17/10931, per un importo di euro 456.000,00;

le risorse che l'ATC di Novara aveva chiesto di utilizzare per il sopra richiamato intervento fanno parte di quelle risorse depositate presso l'ATC, trattenute e non versate, che possono essere destinate alle finalità previste dall'art. 25, comma 3, legge 513/77;

considerato che, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 6 Legge 21/2001 "Le regioni, qualora non abbiano ancora adottato apposite norme, provvedono alla programmazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513, ed autorizzano gli enti gestori degli alloggi di edilizia residenziale pubblica all'utilizzo diretto delle risorse per le finalità previste dal medesimo articolo 25 della legge n. 513 del 1977";

posto che la Regione Piemonte, con la L.R. n. 3/2010, all'art. 19, comma 5, ha adottato apposite norme in ordine alla destinazione e alle modalità di utilizzo delle risorse derivanti dai canoni annualmente incassati dall'ente gestore;

rilevato che, per l'attuazione dell'art. 19, comma 5, della L.R. n. 3/2010, la medesima norma rinvia all'adozione del regolamento di cui all'art. 38, comma 9, che deve essere approvato da parte della Giunta Regionale;

considerato che la Regione, con Circolare della Presidente della Giunta Regionale n. 4/PET del 22 marzo 2010, ha disposto, tra l'altro, che occorre fare riferimento all'iter amministrativo vigente per quanto concerne le richieste di autorizzazione (ai sensi dell'art. 6, comma 3, legge 21/2001) all'utilizzo delle risorse trattenute dalle Agenzie Territoriali per la Casa;

considerato che, per l'utilizzo delle disponibilità che costituiscono i fondi depositati presso l'ATC, gli uffici della Direzione Edilizia con nota Prot. n. 3587/18 del 20/04/01 avevano richiamato i criteri

da rispettare, per il rilascio del provvedimento autorizzativo di cui all'art. 6, comma 3, legge 21/2001;

posto che, in particolare, nell'attuale iter amministrativo la proposta di utilizzo dei fondi sopra indicati deve essere formalizzata dall' ATC mediante l'assunzione di un atto deliberativo da parte del Consiglio di Amministrazione;

vista la deliberazione n. 17/10931 assunta dal Consiglio di Amministrazione dell'ATC di Novara in data 6/10/2014, con la quale è stato approvato l'intervento di manutenzione straordinaria per lavori di riqualificazione alloggi di proprietà ATC, siti in Novara e provincia e Verbania e provincia, secondo l'elenco di dettaglio contenuto nel medesimo provvedimento e considerato che con il suddetto provvedimento è stata chiesta l'autorizzazione ai competenti uffici regionali all'utilizzo dell'importo di euro 456.000,00 a valere sui fondi trattenuti presso l'ATC;

dal momento che la documentazione trasmessa dall'ATC di Novara, in relazione all'intervento sopra descritto, risulta coerente con i criteri dettati dagli uffici regionali con la nota Prot. n. 3587/18 del 20/04/01, già citata in precedenza;

vista la nota Prot. n. 29409/DB0803 del 12/11/2014 con la quale il competente Settore regionale dichiarava la documentazione prodotta dall'ATC di Novara coerente con quanto previsto dal vigente regolamento n. 4/R/2013 di edilizia sociale sovvenzionata e vista la nota Prot. n. 12378/A15010 del 20/02/15 con la quale veniva comunicato che il numero di programma attribuibile è il n. 9272;

considerato che la competente Struttura Tecnica Decentrata istituita presso l'ATC di Novara ha approvato il progetto esecutivo dell'intervento sopra descritto in data 28/07/2014 (n. 5);

considerato che l'importo di euro 456.000,00, per il quale occorre rilasciare l'autorizzazione con il presente provvedimento, attiene ai fondi trattenuti e contabilizzati dall'ATC di Novara;

rilevato che, come risulta dalla descrizione dell'intervento contenuta nel provvedimento della S.T.D sopra richiamato, lo stesso è relativo ad opere di manutenzione straordinaria, nello specifico, tra l'altro: adeguamento impianti termici, adeguamento impianti ascensore, adeguamento dei bagni ai portatori di handicap nei Comuni di Novara, Verbania e rispettivi ambiti provinciali, per un importo complessivo pari a euro 456.000,00;

rilevato che la richiesta di autorizzazione formulata dall'ATC di Novara con la nota Prot. n. 13950 del 15/10/2014 attiene alla fattispecie prevista dall'art. 6, comma 3, legge 21/2001 e che la finalità dell'utilizzo diretto delle risorse sopra indicate, ovvero un intervento di manutenzione straordinaria, rientra tra le finalità di cui all'art. 25, comma 3, lettera b), legge 513/77;

posto infine che con L.R. n. 11 del 29/09/2014 "Riordino delle Agenzie Territoriali per casa. Modifiche alla legge regionale 17 febbraio 2010, n.3 (Norme in materia di edilizia sociale) l'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte NORD è subentrata alle ATC di Novara, Biella e Vercelli;

dal momento che, in base a quanto previsto dall'art. 8, comma 3, della predetta L.R. n. 11/2014, l'ATC del Piemonte NORD è subentrata in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle preesistenti ATC e nei procedimenti amministrativi in corso al momento dell'accorpamento;

poiché la richiesta di autorizzazione regionale di cui alla nota Prot. n. 13950 del 15/10/2014 dell'ex ATC di Novara rappresenta l'istanza necessaria per l'attivazione del procedimento amministrativo in capo alla Regione, volto al rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo delle risorse di cui all'art. 25 legge 513/77;

posto che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, commi 1 e 2, della L.R. 11/14 con deliberazione del Consiglio regionale n. 34-43707 del 29/12/14 è stato approvato lo statuto tipo delle ATC e a decorrere da tale data ha efficacia, tra l'altro, l'istituzione dell'ATC del Piemonte NORD;

rilevato che alla data dell'accorpamento, avvenuto in data 29/12/2014, secondo quanto sopra specificato, era in corso il procedimento amministrativo sopra descritto, attivato dalla preesistente ATC di Novara e posto che il medesimo si conclude con il rilascio della presente autorizzazione a favore dell'ATC del Piemonte NORD, subentrata alla suddetta Agenzia ai sensi dell'art. 2, comma 2 e dell'Allegato B alla L.R. n. 11/2014 sopra già citata;

sussistendo tutti i presupposti per il rilascio del provvedimento autorizzativo, di competenza regionale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 3, legge 21/2001, risulta necessario procedere all'adozione del presente atto, anche ai fini della conclusione del relativo procedimento amministrativo;

visto l'art. 25, comma 3, lettera b), Legge 513/77;

visto l'art. 6, comma 3, della legge n. 21/2001;

richiamato quanto previsto dalla Circolare n. 4/PET del 22/03/2010 in ordine agli indirizzi applicativi della legge regionale n. 3/2010;

visto il parere favorevole della S.T.D. espresso in data 28/07/2014 (n. 5);

visti gli artt. 2, comma 2 e 8, comma 3, della L.R. n. 11/2014;

visto l'Allegato B della L.R. n. 11/2014;

visto l'art. 3, comma 2, del Regolamento n. 4/R/2013;

tutto ciò premesso e considerato;

la Giunta Regionale, con voto unanime, espresso nelle forme di legge,

delibera

di autorizzare, ai sensi dell'art. 6, comma 3, legge 21/2001, per le motivazioni indicate in premessa, richiamando l'art. 3, comma 2 del vigente Regolamento n. 4/R/2013 per gli interventi di Edilizia sociale sovvenzionata inerente le responsabilità tecnico-amministrative della stazione appaltante, l'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte NORD all'utilizzo diretto dell'importo di euro 456.000,00 relativo alle disponibilità accantonate e depositate presso l'ATC stessa, per interventi di manutenzione straordinaria da eseguirsi nei Comuni di Novara e Verbania e rispettivi ambiti provinciali, secondo l'elenco degli immobili contenuto nella deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ex ATC di Novara n. 17/10931 del 6/10/14 citata in premessa (PI n. 9272).

Il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)